



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 289/10

UDIENZA DEL

19/01/2012

ore 09:00

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- PELLERINO VINCENZO Presidente
- ROMANO AUGUSTO Relatore
- DI MATTINA DOMENICO Giudice
-
-
-
-

100/1/12

PRONUNCIATA IL:

19 GEN. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15 FEB. 2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n° 289/10
depositato il 08/02/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM011102190/2009 IVA+IRPEF+IRAP 2004
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE



Il Segretario
[Signature]

proposto dal ricorrente:

[Redacted]

difeso da:
VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

1

RITENUTO IN FATTO

Avverso l'avviso di accertamento, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Lecce, relativo ad IRPEF-IRAP e IVA per l'anno 2004, è proposto il presente ricorso.

Si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

- difetto di motivazione e di sottoscrizione;
- violazione degli artt. 41 bis del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 54, comma 5, del D.P.R. 633/72;

L'Amministrazione Finanziaria conferma la legittimità della pretesa tributaria, facendo presente che da un controllo incrociato, effettuato dalla Guardia di Finanza di Tricase, è risultata l'inesistenza di n. 6 operazioni di cessione di olio d'oliva, avvenute nell'anno 2004.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione accerta preliminarmente che il provvedimento impugnato è sufficientemente motivato e comunque tale da garantire una idonea difesa del ricorrente, secondo quanto prescritto dall'art. 7 della legge n 212/2000.

Deve altresì essere rigettata l'eccezione di nullità per difetto di sottoscrizione del provvedimento impugnato, in quanto sussiste delega conferita legittimamente dal Dirigente dell'Agenzia delle Entrate al Capo area controllo per l'adozione dei provvedimenti inerenti l'accertamento in oggetto.

Nel merito osserva la Commissione che, dalle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza, è risultata l'inesistenza di n. 6 operazioni di cessione di olio d'oliva tra la [redacted] e la Ditta ricorrente.

All'uopo ritiene legittimamente l'Amministrazione che, secondo una costante giurisprudenza, spetta al contribuente l'onere di provare la veridicità di tali operazioni.

Ebbene, nella fattispecie concreta, il ricorrente documenta la veridicità delle operazioni mediante l'esibizione della documentazione contabile e dei pagamenti effettuati a favore della suddetta [redacted] per tali cessioni.

Risultano infatti emesse n. 6 fatture per le operazioni di cessione e, a fronte di tali fatture, sono stati contabilizzati dalla Ditta ricorrente n. 5 assegni a favore della [redacted], così come peraltro risulta dal conto corrente dello stesso ricorrente esistente presso la Banca [redacted].

Nessuna contestazione risulta in merito a tali assegni, debitamente fotocopiati, ed al periodo in cui sono stati emessi.

Pertanto, essendo stata documentata la veridicità delle operazioni di cessione, deve essere accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato l'accertamento impugnato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Lecce, 19/1/2012

IL RELATORE
(Dott. Augusto Romano)



IL PRESIDENTE
(Dott. Vincenzo Pellerino)

V. Pellerino

2